



**BANDO DI CONCORSO
CONVITTI
OSPITALITÀ RESIDENZIALE
E DIURNA**

**POSTI RESIDENZIALI IN CONVITTO
E PER IL "DOPO SCUOLA" IN SEMICONVITTO
PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ INPS**

In favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- *iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici*

Nei limiti dei posti residui al 6 settembre 2024, in favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- *dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *lavoratori o pensionati del settore privato*
- *disoccupati o inoccupati*

Anno scolastico 2024 – 2025

Si avvisano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi e avvisi credito e welfare>> Bandi>> Bandi nuovi
Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

Premessa

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria ammessi con riserva - Criteri

Art. 8 Graduatoria - Pubblicazione

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Ospitalità presso i Convitti

Art. 11 Contributo a carico dello studente

Art. 12 Disponibilità residue

Art. 13 Disponibilità residue: Soggetti del concorso

Art. 14 Disponibilità residue: Oggetto del concorso

Art. 15 Disponibilità residue: Requisiti di ammissione

- Art. 16 Disponibilità residue: Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 17 Disponibilità residue: Attestazione ISEE
- Art. 18 Disponibilità residue: Graduatoria - Assegnazione dei posti
- Art. 19 Disponibilità residue: Graduatoria - Pubblicazione
- Art. 20 Disponibilità residue: Ospitalità presso i Convitti
- Art. 21 Disponibilità residue: Contributo a carico dello studente
- Art. 22 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 23 Accertamenti e sanzioni
- Art. 24 Responsabile del procedimento
- Art. 25 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1 punto c) del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti presso i propri Convitti.

Possono frequentare, in regime di convitto o semiconvitto, i figli dei dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

Lo studente vincitore del concorso permane in Convitto per tutta la durata del corso di studi, salvo che insorgano cause di esclusione, variazioni della posizione giuridica del titolare del diritto o salvo il caso in cui il beneficiario non mantenga i requisiti di merito richiesti nel bando. Nell'offerta di prestazioni che l'Istituto garantisce ai ragazzi, nei propri Convitti, sono inclusi laboratori didattici, escursioni, attività sportive e di svago, assistenza socio-educativa e psicologica oltre, nella formula "residenziale", al vitto e all'alloggio.

In caso di posti residui non assegnati in base alla domanda prevista dal presente Bando l'Istituto valuterà la possibilità di consentire la presentazione della domanda anche per i figli di non iscritti alla Gestione.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il figlio o l'orfano di titolare deceduto;
 - b) il figlio adottivo o il minore in affidamento con sentenza del Tribunale dei minori;
4. Sono equiparati agli orfani i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa e i figli della persona iscritta vittima di violenza di genere, seguita dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
5. Il richiedente, ovvero colui che presenta domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minore;
 - b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - c) il genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025, i seguenti posti presso le proprie Strutture a gestione diretta:
 - a) n. **278** posti residenziali in "convitto";
 - b) n. **235** posti di "dopo scuola" in "semiconvitto".

2. E' previsto il mantenimento del contributo, per assicurare la continuità didattica, per tutta la durata del ciclo di studi frequentato dallo studente alla data della domanda di partecipazione al bando, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado.
3. Fermo restando il numero dei posti di cui al comma 1, l'assegnazione presso ciascuna Struttura avverrà, altresì, nei limiti dei posti indicati nell'allegato 1.
4. L'INPS offre ospitalità nella formula "residenziale" e nella formula "dopo scuola":
 - a) nella formula "residenziale" in convitto, l'Istituto offre l'ospitalità alberghiera con la modalità tutto compreso: trasporto scolastico (con mezzi di proprietà o pubblici), pasti presso la mensa scolastica (ove prevista nelle scuole), assistenza e vigilanza continuativa, sostegno didattico, attività culturali, ricreative e sportive e assistenza infermieristica;
 - b) nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, l'Istituto offre l'ospitalità con le prestazioni di cui al precedente punto a), ad eccezione dei servizi inerenti l'alloggio, il lavaggio e la stiratura biancheria e limitando il trasporto scolastico al solo ritiro da scuola dei semiconvittori frequentanti gli Istituti del Comune in cui è ubicata la Struttura.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art. 1, commi 3 e 4, che nell'anno scolastico 2024/2025 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, ecc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per

- la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
- b) essere già iscritti presso una scuola del luogo di residenza. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione stessa presso una scuola del territorio del Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studi;
 - c) non essere stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - d) non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso;
 - e) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a euro 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2024/2025.

Articolo 4 – Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (in alto nella home page).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il richiedente la prestazione deve avere già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o dell'ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è necessaria per determinare la posizione in graduatoria di cui ai successivi artt. 7 e 18 e l'importo del contributo erogabile, come descritto agli artt. 11 e 21.
3. L'utente deve quindi richiedere la certificazione ISEE 2024. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2024 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, quest'ultima sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate negli artt. 7 e 18. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette, su istanza del richiedente la prestazione, entro e non oltre sette giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al bando (entro il 07/08/2024).
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE", cliccando sulla voce "Online il nuovo Portale unico ISEE" e poi sul link "Portale unico ISEE".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 5, esclusivamente on line, a pena di improcedibilità, seguendo il seguente percorso: entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Accedi all'area tematica", autenticarsi con SPID/CIE/CNS, successivamente cliccare su "gestione domanda", poi sulla scheda "Presentazione domanda" e infine cliccare su "Utilizza il servizio"; selezionare il beneficio richiesto, ovvero : "convitto di proprietà" o "semiconvitto di proprietà", indicando la struttura prescelta e la seconda opzione di destinazione. In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando "Portale Prestazioni Welfare" nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati.
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
4. Nel caso di due o più domande presentate dallo stesso richiedente verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
5. I voti conseguiti nell'anno scolastico 2023/2024, ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 7, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e non dovranno essere indicati in

fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il **07/08/2024**) alla propria Area riservata per verificare la correttezza dei dati, per modificarli qualora si rilevino difformità o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. Decorso il predetto termine i dati a sistema si intenderanno confermati. Si fa presente che, anche in caso di debito formativo, i voti presi a riferimento saranno quelli dello scrutinio di giugno 2024. I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti dal MIM e non dovranno essere indicati in caso di inserimento manuale.

6. Qualora le materie siano state valutate sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

OTTIMO	DISTINTO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10	9	8	7	6

7. I voti di merito della scuola primaria conseguiti da tutti coloro che per l'anno scolastico 2024/2025 si iscrivono ad una classe della scuola primaria e coloro che si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di primo grado non vengono forniti dal MIM, pertanto verrà attribuito a ciascuno dei candidati direttamente il punteggio di 10 punti, così come per chi si iscrive al primo anno della scuola primaria come specificato all'art. 7, punto 3. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente bando e comunica: l'accettazione della domanda o il rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni effettuando richiesta di riesame nella sezione "le mie domande" per l'accertamento dei requisiti. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione

mendace comporta infatti la revoca del beneficio e le sanzioni di cui all'art. 23 del presente bando.

8. Gli studenti che beneficiano dell'ospitalità residenziale o diurna in quanto risultati vincitori di bandi precedenti non devono rinnovare la domanda di partecipazione, ma sono tenuti all'adempimento degli obblighi disciplinati dai precedenti bandi. Nel caso di presentazione della domanda, se risulteranno vincitori, la posizione dei soggetti sarà disciplinata dal presente bando di concorso.
9. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente bando, **a decorrere dalle ore 15.00 del 16 luglio 2024 e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2024.**
10. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e **06164164** a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell'utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesimo.

Articolo 7 – Graduatoria ammessi con riserva – Criteri

1. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando la media dei voti conseguiti nel mese di giugno 2024, ad eccezione di quanto previsto all'art. 6 comma 7, in relazione all'anno scolastico 2023/2024 con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2024, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Fino a 8.000,00 euro	5
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	4
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	3
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	2
da 32.000,01 a 44.000,00 euro	1
oltre 44.000,00 euro	0

2. Qualora alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso non risulti presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2024, relativo al nucleo familiare in cui compare il concorrente, oppure sia presente un valore ISEE elaborato sulla base di una DSU contenente omissioni e/o difformità, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
3. Agli studenti che nell'anno scolastico 2024/2025 si iscrivono per la prima volta al primo anno della scuola primaria sarà attribuito un punteggio pari a 10. Gli studenti che nell'anno scolastico 2023/2024 hanno frequentato le classi della scuola primaria (compresi coloro che si iscrivono per l'anno scolastico 2024/2025 alla prima classe della scuola secondaria di primo grado) ottengono un punteggio pari a 10. Quest'ultimo punteggio verrà sommato a quello corrispondente alla classe di indicatore ISEE.
4. A parità di punteggio complessivo verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato di età anagrafica maggiore.

5. Nel caso in cui il concorrente non risultasse vincitore presso la prima Struttura prescelta, concorrerà per la Struttura di seconda opzione indicata all'atto di presentazione della domanda.
6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata. Nella sezione "Comunicazioni Graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione. I vincitori dovranno provvedere, a pena di decadenza, all'accettazione del beneficio entro i successivi cinque giorni, accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione, presente nella sezione "Gestione Benefici" del servizio "Portale Prestazioni welfare".
7. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile.
8. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto loro assegnato entro la data comunicata dal Convitto, salvo brevi proroghe che la Direzione del Convitto potrà accordare per giustificati motivi.
9. Alla data di ingresso presso la Struttura dovranno, inoltre, essere consegnati l'apposita scheda sanitaria pubblicata sulla pagina del bando di concorso (all. 2) e il certificato rilasciati dal medico di base, attestanti lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria e la documentazione attestante eventuali condizioni di disabilità dello studente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 81/2009 art. 5 comma 2 nonché dalle Circolari Ministeriali MIUR del 04/08/2017, del 29/03/2018 e s.m.i, ciascun Convitto potrà accogliere alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 nei limiti dei posti disponibili, in ordine di graduatoria, entro il rapporto di 1:20 (un alunno diversamente abile in ogni classe costituita da massimo venti alunni) al fine di assicurare all'ospite diversamente abile la necessaria assistenza educativa e didattica. L'effettiva ammissione dello studente vincitore è in ogni caso da intendersi con riserva perchè subordinata al parere favorevole della Direzione del convitto e alla

presenza di personale educativo in grado di far fronte alle specifiche esigenze di salute dello studente.

Articolo 8 – Graduatoria - Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art. 7 sarà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, **entro il 26 agosto 2024**.
2. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata. I vincitori dovranno provvedere, a pena di decadenza, all'accettazione del beneficio entro i successivi cinque giorni, accedendo all'area riservata e utilizzando l'apposita funzione, presente nella sezione "Gestione Benefici" del servizio "Portale Prestazioni welfare".

Articolo 9 – Scorrimento della graduatoria - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria una sola volta, entro il 5 settembre 2024. L'ammissione con riserva dei beneficiari subentrati sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata. Nella sezione "Comunicazioni Graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 7 commi 6 e seguenti. Scaduto il predetto termine, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciataro ed escluso definitivamente dal concorso.
3. L'Istituto **entro il 31 dicembre 2024** pubblicherà sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.

Articolo 10 – Ospitalità presso i Convitti

1. Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi di scuola primaria,

- secondaria di primo e di secondo grado.
2. Le famiglie dei beneficiari aventi diritto per il relativo ciclo di studi dovranno confermare la volontà di continuare a godere del beneficio per l'anno successivo con comunicazione da inviare al Convitto entro il **10 giugno** di ogni anno, a pena di esclusione.
 3. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento e/o delle norme interne del Convitto ospitante.
 4. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:
 - il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
 - non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
 - sia accertata la perdita della posizione previdenziale che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
 - lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico.
 5. Previo parere favorevole del Direttore del Convitto, lo studente potrà mantenere il beneficio accordatogli anche nel caso in cui, per una sola volta, non consegua l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di studente orfano o equiparato, il beneficio potrà essere conservato, sempre previo parere favorevole del Direttore del Convitto, anche in caso di mancata ammissione alla classe successiva per un massimo di due volte.
 6. I servizi erogati all'interno del Convitto potranno mutare negli anni successivi a quello di ammissione e le condizioni di permanenza saranno disciplinate dai successivi bandi "Convitti" pubblicati dall'Inps per l'anno scolastico di riferimento.
 7. Il trasferimento da un Convitto all'altro è possibile solo dopo una permanenza minima di sei mesi e previa presentazione di motivata richiesta alla Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali, corredata dai pareri favorevoli delle

strutture interessate.

8. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.
9. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.

Articolo 11 – Contributo a carico dello studente

1. L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

Valore ISEE	Retta a carico dello studente	
	Semiconvitto	Convitto
Fino a 8.000,00 euro	67,00	143,00
Da 8.000,01 a 12.000,00 euro	108,00	229,00
da 12.000,01 a 16.000,00 euro	162,00	343,00
da 16.000,01 a 20.000,00 euro	216,00	458,00
da 20.000,01 a 24.000,00 euro	283,00	601,00
da 24.000,01 a 28.000,00 euro	337,00	716,00
da 28.000,01 a 32.000,00 euro	404,00	859,00
da 32.000,01 a 36.000,00 euro	472,00	1.002,00
da 36.000,01 a 44.000,00 euro	539,00	1.145,00
da 44.000,01 a 56.000,00 euro	607,00	1.288,00
da 56.000,01 a 72.000,00 euro	674,00	1.431,00

da 72.000,01 a 92.000,00 euro	741,00	1.574,00
oltre 92.000,00 euro	809,00	1.717,00

2. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo dovrà essere versato:
 - in relazione al periodo di effettiva presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre 2024;
 - nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre 2024;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il giorno 28 del mese di febbraio 2025;
 - per intero, se il ritiro avviene a partire dal giorno 1° marzo 2025.
3. Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato nelle modalità che saranno indicate da ciascun Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture medesime. Il mancato pagamento alle scadenze comporta la decadenza dal beneficio, oltre che il recupero di quanto dovuto da parte dell'INPS.
4. Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, **entro il termine del 15 luglio di ciascun anno**, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto.

Articolo 12 – Disponibilità residue

1. A decorrere **dal 12 settembre 2024**, a conclusione della precedente procedura selettiva e alla conseguente assegnazione del beneficio ai vincitori del concorso, l'Istituto, previa individuazione dei posti che sono rimasti non assegnati, si riserva di mettere a concorso le disponibilità residue per il conferimento dei predetti posti in favore dei figli o orfani ed equiparati degli iscritti e pensionati della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati utenti

della Gestione Dipendenti Pubblici e, nei limiti dei posti eventualmente ancora disponibili, in favore dei figli o orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'effettiva ammissione dello studente è subordinata alla presentazione di apposita scheda sanitaria allegata al bando di concorso e del certificato rilasciato dal medico di base, attestanti lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria nonché, con riferimento agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, al parere favorevole della Direzione del Convitto nel rispetto del rapporto di 1:20 oltre che della presenza di personale educativo in grado di far fronte alle specifiche esigenze dello studente.

2. Il beneficio consiste nell'ospitalità presso la struttura di proprietà dell'Inps, in formula convitto o semiconvitto, prescelta tra quelle riportate **nell'Elenco Disponibilità residue** che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it.

Articolo 13 – Disponibilità residue: Soggetti del concorso

1. Anche per la presentazione della domanda relativa alle disponibilità residue sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto (solo per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Dipendenti Pubblici), il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano di titolare deceduto di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) figlio o orfano di lavoratori o di pensionati del settore privato;
 - c) figlio o orfano di disoccupati o di inoccupati;

- d) figlio o orfano di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
- È equiparato al figlio, il giovane adottato o minore in affidamento con sentenza del tribunale dei minori.
- È equiparato all'orfano, il figlio del titolare o del richiedente riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa ed il figlio della persona titolare o richiedente vittima di violenza di genere seguita dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
4. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
- **per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nonché per i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici:**
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - **per i lavoratori o pensionati del settore privato, per i disoccupati o inoccupati, per i dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:**
 - a) il genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del beneficiario.

Articolo 14 – Disponibilità residue: Oggetto del concorso

1. Nell'elenco Disponibilità residue di cui all'art. 12, comma 2, viene messo a concorso il numero dei posti disponibili, specificato per singola struttura ospitante.
2. I posti sono prioritariamente conferiti in favore degli studenti, figli, orfani ed equiparati, degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici che presentino domanda tardiva. Ove residuino posti disponibili, il beneficio è accordato in favore dei figli, orfani ed equiparati, di dipendenti o pensionati del settore

pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei lavoratori o pensionati del settore privato nonché dei disoccupati o inoccupati.

3. Per i figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, per assicurare la continuità didattica, il beneficio è concesso per tutta la durata del ciclo di studio.
4. Per i figli o orfani ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, di dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il beneficio è concesso per il solo anno scolastico 2024/2025.
5. I servizi offerti sono quelli indicati all'art. 2, comma 4, del presente bando di concorso.

Articolo 15 – Disponibilità residue: Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art. 13, comma 3, che nell'anno scolastico 2024/2025 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 1.

Articolo 16 – Disponibilità residue: Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 13 comma 4, esclusivamente e a pena di improcedibilità, online, secondo le modalità descritte nell'art. 6 selezionando il beneficio richiesto, ovvero: "convitto utenti privati" o "semiconvitto utenti privati", indicando la struttura prescelta e la seconda opzione di destinazione.
2. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.13, comma 4 del presente bando a decorrere dalle

ore 12.00 del 13 settembre 2024 e non oltre le ore 12.00 del 19 settembre 2024.

3. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre due giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (entro il 21/09/2024) alla propria Area riservata per verificare la correttezza dei dati, per modificarli qualora si rilevino difformità o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. Decorso il predetto termine i dati a sistema si intenderanno confermati.

Articolo 17 – Disponibilità residue: Attestazione ISEE

1. Si applica la procedura di cui all'art. 5.

Articolo 18 – Disponibilità residue: Graduatoria – Assegnazione dei posti

1. La graduatoria viene redatta tenendo conto del seguente ordine di priorità:
 - I. orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - II. figli ed equiparati degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
 - III. orfani ed equiparati dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, appartenenti a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE non superiore a € 24.000,00;
 - IV. figli ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di dipendenti e pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, appartenenti a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE non superiore a € 24.000,00;

- V. orfani ed equiparati dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di lavoratori o di pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, appartenenti a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE pari o superiore a € 24.000,00;
 - VI. figli ed equiparati di lavoratori o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di dipendenti e pensionati del settore privato, di disoccupati o inoccupati, che appartengano a nuclei familiari che presentino un'attestazione ISEE pari o superiore a € 24.000,00.
2. La graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, fermi restando i criteri di priorità di cui al comma 1, è predisposta secondo quanto indicato all'art. 7 del presente bando di concorso, il quale contenuto espressamente si richiama.
 3. Per gli studenti promossi e per quelli con sospensione del giudizio, si terrà conto della media dei voti conseguiti a seguito degli scrutini effettuati a giugno 2024. Agli studenti non ammessi alla classe successiva verrà attribuito un valore pari a 0, fermo restando il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come indicato nella tabella di cui all'art. 7, comma 1.
 4. Per gli adempimenti successivi alla graduatoria si richiama il contenuto dell'art. 7, comma 6 e seguenti.

Articolo 19 – Disponibilità residue: Graduatoria – Pubblicazione

1. La graduatoria di cui all'art. 18 sarà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, entro il 3 Ottobre 2024.

Articolo 20 – Disponibilità residue: Ospitalità presso i Convitti

1. Il beneficio è concesso per la durata specificamente indicata all'art. 14, commi 3 e 4.

2. L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento del Convitto ospitante.
3. Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:
 - il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
 - il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
 - non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
 - lo studente non sia in regola con il pagamento della retta a suo carico.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 commi 8 e 9.

Articolo 21 – Disponibilità residue: Contributo a carico dello studente

1. L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede il pagamento di una retta annuale a carico dello studente, così determinata:
 - a) per gli studenti di cui all'art. 18, comma 1, punti I e II, come definito all'art. 11, comma 1.

Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base al valore risultante dall'attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, **entro il termine del 15 luglio 2024**, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU). In caso di mancata presentazione di DSU per l'annualità in corso, il contributo a carico dello studente sarà quello massimo previsto;
 - b) per tutti gli studenti, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma, la retta annuale è frazionata in nove rate mensili ed è così determinata:

ISEE fino a 24.000,00 euro	Semi Convitto	Convitto
Rata mensile (da corrispondere per 9 mensilità)	Euro 150,00	Euro 318,00
ISEE oltre 24.000,00 euro	Semi Convitto	Convitto
Rata mensile (da corrispondere per 9 mensilità)	Euro 270,00	Euro 445,00

Nel caso in cui il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, il contributo a carico dello studente sarà pari a quello previsto per valori ISEE superiori a € 24.000,00.

2. Il pagamento della retta suindicata dovrà essere effettuato nelle modalità che saranno indicate da ciascun Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture.
3. In caso di ritiro anticipato, dovrà comunque essere versata la retta annuale, come di seguito indicato:
 - in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre 2024;
 - nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre 2024;
 - nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il giorno 28 del mese di febbraio 2025;
 - per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 28 del mese di febbraio 2025.

Articolo 22 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 23 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000.

Articolo 24 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Provinciale INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 25 – Note informative

1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul beneficiario della prestazione.
2. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.
3. Restano a carico delle famiglie i costi per l'acquisto di ausili necessari ai giovani ospiti con disturbi specifici dell'apprendimento certificati (se non già nella disponibilità delle Strutture), i costi degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche nonché i costi di farmaci per terapie mediche specifiche che dovranno essere forniti su prescrizione del medico curante e con indicazioni al personale medico-infermieristico della Struttura per la corretta conservazione e somministrazione.
4. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
5. **SI INVITANO GLI UTENTI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA CIRCOSTANZA che il Portale Prestazioni Welfare consente anche la presentazione di domande per il Bando di Concorso Convitti/ Ospitalità residenziale e diurna - Contributi per l'iscrizione presso i convitti nazionali ed educandati statali: si tratta di un diverso Bando di concorso, rivolto all'ospitalità convittuale presso i convitti**

nazionali ed educandati statali di cui agli artt. 203 e 204 del D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994. Le domande presentate erroneamente non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al presente bando.

Roma, 16 luglio 2024

f.to in originale

Giorgio Fiorino
Direttore centrale